

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore DE CAROLIS BRUNO

Nella seduta del 05/06/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente riferisce di aver estinto anticipatamente un contratto di finanziamento con cessione del quinto, stipulato con l'intermediario convenuto nell'aprile del 2011, per un importo lordo di € 38.160 da rimborsare in 120 rate da € 318 ciascuna. Afferma che l'estinzione anticipata sarebbe avvenuta nell'agosto 2012 (in realtà, il contratto risulta estinto a marzo 2013, n.d.r.) dopo il pagamento di n.8 rate. In data 30.9.2014 la ricorrente contestava alla convenuta il conteggio di estinzione sostenendo di aver diritto a un

ulteriore rimborso dei costi del credito, calcolati secondo la modalità “pro rata temporis”, quantificati in € 3.935,08. Nel ricorso ribadisce la richiesta restitutoria.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario solleva, in via preliminare, un'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo di aver agito in qualità di mandataria della capogruppo, effettivo titolare del rapporto giuridico su cui si verte.

Nel merito, la resistente precisa che il contratto risulta estinto a marzo 2013 e non ad agosto 2012 e produce copia del conteggio di estinzione e le evidenze contabili dell'incasso del debito residuo avvenuto l' 8.5.2013.

Ciò posto, quanto alle commissioni richieste in rimborso, afferma di aver applicato correttamente le disposizioni contrattuali sui rimborsi in caso di estinzione anticipata, che a suo avviso in modo chiaro sia la natura degli oneri addebitati, che la relativa quota *recurring*.

Con riguardo agli oneri assicurativi precisa che il cliente ha già conseguito: a) il rimborso della quota di premio non goduto per la polizza “rischio impiego” ( € 280,85 il 18.11.2014 ed ulteriori € 210,56 in data 16.1.2015 ), come comunicato dalla compagnia assicurativa e in conformità a quanto previsto nel contratto di assicurazione; b) la quota del premio “rischio vita” per € 183,96 il 7.2.2014 come comunicato dalla società di assicurazione competente. Fa presente altresì che i rimborsi sono stati calcolati secondo il metodo di calcolo “attuariale” propria delle Compagnie assicurative, secondo la previsione “ex ante” contenuta nei contratti sottoscritti dal ricorrente (richiama in proposito la Dec. del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Ciò posto la finanziaria chiede che il ricorso sia respinto.

## DIRITTO

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione sollevata dall'intermediario relativa alla sua carenza di legittimazione passiva, opponendo la sua qualità di mandatario della banca titolare del rapporto. L'eccezione, sulla quale si è più volte pronunciato questo Arbitro, deve ritenersi infondata. Si richiama sul punto, fra le tante, la decisione di questo Collegio n. 5676/2014, alle cui motivazioni si rinvia.

Quanto al merito della vertenza, si osserva che sul tema della riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b., si è formato un orientamento ormai

consolidato nelle pronunce dei questo Arbitro, supportato da recenti decisioni del Collegio di coordinamento (v. Dec. n.6167 e 6168 del 2014). In particolare, si ritiene che fra i costi oggetto di rimborso ai sensi dell'art.125-sexies t.u.b. rientrano quelli relativi a commissioni non riferibili in modo chiaro e inequivoco ad attività già integralmente svolte (ed esaurite) al momento della stipula del contratto, ma destinate a maturare nel corso del tempo (cfr., oltre a quelle del Coll. di coord. su citate, le decisioni di questo Collegio n. 4338/2014 e n. 4452/2014). Al fine di accertare se una commissione (o una spesa) sia imputabile a una prestazione o a un comportamento concernenti la fase delle trattative o della formazione del contratto è necessario che dai documenti relativi alle trattative o dal contratto risulti in modo chiaro e comprensibile quale è la prestazione o il comportamento cui si riferisce ciascuna voce di spesa, con indicazione altrettanto esplicita se si tratti di un costo *“up front”* ovvero *“recurring”*.

Nella fattispecie, la distinzione della tipologia di spesa è affidata a un'improbabile ripartizione proporzionale, la cui genericità priva la distinzione stessa di una giustificazione causale e comunque non soddisfa l'esigenza di un'indicazione chiara e comprensibile, sottolineata anche dall'autorità di vigilanza (cfr. comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011). L'accertata mancanza nel documento contrattuale di una chiara e trasparente ripartizione fra oneri e costi *up-front* e *recurring*, ne consegue l'applicazione del principio, ripetutamente affermato da questo Arbitro, secondo cui *“l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare”* (cfr. fra le tante, dec. n.1889 del 28/3/2014).

Per quanto riguarda il rimborso dei premi assicurativi, si osserva che nei contratti assicurativi e in quello di finanziamento, in particolare nel modulo recante *“Informazioni europee di base su credito al consumo”*, è riportata l'indicazione secondo cui i rimborsi saranno effettuati, in caso di estinzione anticipata, secondo le formule attuariali previste dalle condizioni generali di assicurazione della Compagnia assicurativa che ha rilasciato la copertura, al netto delle spese fisse pari ad euro 35,00. Deve quindi ritenersi insindacabile da questo Collegio il relativo conteggio effettuato dalle società di assicurazione per i rimborsi effettuati a favore del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni su illustrate, operando secondo il c.d. metodo di proporzionalità semplice, rapportando cioè l'importo delle spese alla durata del finanziamento anticipatamente estinto e tenuto conto delle rate residue al momento



dell'estinzione, nonché degli eventuali rimborsi già acquisiti, ne consegue il seguente conteggio:

**TABELLA RIASSUNTIVA metodo pro quota** (sulla base del conteggio di estinzione del prestito avvenuto a marzo 2013)

<i>n. rate del prestito(120) numero rate a scadere n.105 (n.15 pagate)</i>	<i>Totale</i>	<i>Rimborso effettuato dalla resistente</i>	<i>Metodo pro /quota</i>	<i>Oneri ancora da retrocedere</i>
<i>commissioni</i>	1.335,60	167	1.168,65	1.001,65
<i>Commissioni intermediario del credito</i>	1.869,84	327,31	1.636,11	1.308,8
<i>Costi assicurativi (rischio impiego+rischio vita)</i>	281,20+1.294,4 =1.575,6	183,96+280,85 +210,56= 675,37		
<b>TOTALE</b>				<b>2.310,45</b>

Per quanto sopra, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente all'ulteriore rimborso dell'importo di euro 2.310,45.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla ricorrente la somma di euro 2.310,45 oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA